



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

**DECRETO N. 16/V DEL 22 Maggio 2006**

**Oggetto:** Disposizioni sulla pesca del corallo per l'anno 2006 — Art. 4 L.R. 5.7.1979, n. 59.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE le LLRR. 5.7.1979, n. 59 e 30.5.1989, n. 23, riguardanti la regolamentazione della pesca del corallo;

VISTA la L.R. 7.1.1977 n.1, art.14;

SENTITO il Comitato Tecnico Consultivo per la Pesca nella seduta del 5 aprile 2006;

VISTA la deliberazione n. 20/10 assunta in data 18/05/2006 dalla Giunta Regionale;

**DECRETA**

**ART. 1** Nelle acque del mare territoriale della Sardegna l'esercizio della pesca del corallo per l'anno 2006 e' disciplinato dalle seguenti disposizioni:

- a) l'attività di pesca potrà essere esercitata a partire dal 1 luglio 2006 sino al 30 settembre 2006, esclusivamente con l'uso dell'attrezzo di cui alla lettera a) dell'art. 3 della L.R. 5.7.1979, n. 59 (piccozza);
- b) ciascuna imbarcazione appoggio potrà essere utilizzata al massimo da due corallari, compreso il corallaro imbarcato per ragioni di sicurezza;
- c) il titolare dell'autorizzazione regionale potrà pescare giornalmente una quantità di corallo non superiore a 2,5 kg la cui taglia minima dovrà avere il diametro basale di 10 mm, con una tolleranza massima del 20% (diametri ricompresi tra 8 e 10 mm.) nel raccolto giornaliero. La misurazione sarà



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N.  
DEL

effettuata nella ramificazione, a metà del tratto compreso tra la base e la prima diramazione;

- d) il corallo raccolto dovrà essere tenuto in acqua per almeno mezz'ora nel retino, di maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti gametici;
- e) l'attività di pesca potrà essere esercitata in tutte le acque territoriali della Sardegna fatta eccezione per le zone delimitate quali "Area Marina Protetta", e per quelle di seguito delimitate, nelle quali tale attività è vietata:

- 1) nella costa orientale: area di mare ricompresa tra Capo Comino, posizione geografica  
- latitudine 40° 31' 700 Nord                      - longitudine 9° 49' 700 Est  
con limite virtuale per 90° Est  
e Capo Bellavista, posizione geografica  
- latitudine 39° 55' 800 Nord                      - longitudine 9° 42' 800 Est  
con limite virtuale per 90° Est.
- 2) nella costa nord orientale: area di mare ricompresa tra la Punta di Capo Testa, posizione geografica:  
- latitudine 41° 14' 614 Nord                      - longitudine 09° 08' 647 Est  
con limite virtuale per 270° Ovest  
e Punta di Capo Coda Cavallo, posizione geografica  
- latitudine 40° 50' 634 Nord                      - longitudine 09° 43' 701 Est  
con limite virtuale per 90° direzione Est.

Al fine di favorire la ricostituzione della risorsa nella "zona campione di studio del corallo", è vietato pescare corallo anche nel tratto di mare della costa nord-occidentale della Sardegna compreso tra le seguenti coordinate:

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| - lat. 40° 35' 30 Nord | - lat. 40° 34' 30 Nord |
| - long. 8° 06' 05 Est  | - long. 8° 06' 05 Est  |
| - lat. 40° 35' 30 Nord | - lat. 40° 34' 30 Nord |
| - long. 8° 07' 45 Est  | - long. 8° 07' 45 Est  |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N.  
DEL

- f) Nell'area di mare ricompresa tra Capo Mannu e Capo Pecora, riaperta sperimentalmente al prelievo con il precedente decreto n. 15 del 18.05.2005, è confermata la riapertura per l'anno 2006. La riapertura è vietata nelle aree precluse dalla legislazione vigente, e, in particolare, nell'area marina protetta della Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre. L'area di mare sarà assoggettata ad una particolare sorveglianza da parte dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in coordinamento con le Autorità statali e locali competenti.

ART. 2 Il numero massimo delle autorizzazioni rinnovabili per l'anno in corso, fino ad esaurimento, è di 30. Potranno presentare domanda di autorizzazione soltanto i pescatori in possesso dei requisiti di legge già titolari di autorizzazione regionale.

Le autorizzazioni verranno rilasciate secondo il seguente ordine di priorità :

- 1) pescatori nati e residenti in Sardegna;
- 2) pescatori residenti in Sardegna.

A parità di condizioni sarà data priorità all'anzianità di esercizio della professione svolta con autorizzazione regionale.

ART. 3 Le domande di autorizzazione, redatte in carta legale, dovranno essere consegnate o fatte pervenire all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Via Roma n. 80, Cagliari, entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. Nella domanda dovrà essere specificato se si intende fare uso di apparecchi ad area compressa oppure ad elio.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti :

- certificato medico di idoneità, attestante il possesso dei requisiti fisici atti a poter esercitare la pesca professionale subacquea, rilasciato dal medico di porto;
- marca da bollo di 14,62 euro;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo il modello A) allegato al presente decreto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N.  
DEL

L'ammontare della tassa e' confermato in euro 1000. La ricevuta del versamento, che dovrà essere effettuato sul c.c. n. 4093, intestato alla Banca Nazionale del Lavoro, Tesoreria Regionale – Cagliari, dovrà essere consegnata o comunque pervenire all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente entro e non oltre il termine indicato nella nota con la quale sarà comunicata l'accettazione della domanda.

ART. 4. L'attività di pesca del corallo e' incompatibile con l'esercizio contestuale di qualsiasi altra tipologia di pesca marittima e con la raccolta dei ricci di mare. A bordo dei natanti-appoggio dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza un libretto, sul quale il titolare dell'autorizzazione dovrà riportare, per ogni giornata di pesca, la qualità del corallo pescato e la quantità e aggiungere notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco e la natura del fondale. Tale libretto, che sarà consegnato unitamente all'autorizzazione, dovrà essere restituito all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca. La mancata compilazione e presentazione entro i termini suddetti del libretto di cui trattasi comporterà la revoca definitiva di ogni autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li' 22 Maggio 2006

**L'Assessore**  
Antonio Dessì